

Servizio Idrico Integrato Provincia di Lecco





quale assetto?

Le società e gli enti coinvolti

Azienda Speciale ATO – A.T.O.

Azienda Speciale, ente strumentale della Provincia di Lecco, istituita con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103 del 20 dicembre 2011. Ha assunto le funzioni in materia di servizio idrico integrato assegnate all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO), che le esercitava attraverso la Conferenza degli enti locali dell'ATO (i 90 Comuni della Provincia)

Le funzioni sono quelle previste dall'art. 148 della L. 152/2006: «Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.»

Idrolario srl

Società costituita il 29.12.2008 per scissione da Lario Reti Holding spa.


Soci: 65 comuni della Provincia di Lecco (vedi elenco)

Attività: articolo 3 dello statuto - La società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché l'insieme di tutte le attività connesse e funzionali alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato.

Affidamento SII secondo il modello «in house»

- 21.09.2010 da parte dell'A.ATO sino al 31.12.2012
- 13.08.2012 proroga da parte dell'A.T.O sino al 31.12.2013

Organigramma



Lario Reti Holding s.p.a. (L.R.H.)

Società costituita nel maggio 2008 a seguito di fusione per incorporazione in Acel spa delle società CIAB spa (Casatenovo), Ecosystem (Merate) e Rio Torto (Valmadrera)

Azionisti: 65 Comuni lecchesi (gli stessi comuni soci di Idrolario) e 17 Comuni comaschi (soci di CIAB – 16 – e Rio Torto – 1).

ATTIVITA':

- Gestione rete gas
- Vendita gas mediante la controllata ACEL Service
- Gestione servizio Idrico mediante appalto da Idrolario

Il 19.12.2012, con delibera del C.d.A., realizza la separazione delle attività con costituzione di nuove società interamente partecipate dalla stessa L.R.H.



segue Lario Reti Holding

Lario Reti Holding non svolge attività specifica nell'ambito dei Servizi Pubblici. Svolge attività di coordinamento e controllo delle partecipate, anche con la gestione delle risorse finanziarie delle stesse (cash pooling), e prevede ricavi per € 5.000.000 generati dai servizi alle controllate.

Secondo lo statuto sociale, L.R.H. potrebbe compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie senza la preventiva autorizzazione dei Comuni azionisti.

Idroservice srl

Idroservice srl si è costituita in data **19.12.2012** a seguito dell'**operazione di conferimento** realizzata da L.R.H.

Socio unico: Lario Reti Holding


Idroservice è una società unipersonale soggetta a controllo e coordinamento da parte di Lario Reti Holding. Idroservice, rispetto al pubblico, è una società di secondo livello perché non partecipata direttamente dagli enti locali.

Con l'operazione di conferimento ha acquisito:

- L'appalto per l'esecuzione del Servizio Idrico Integrato
- I lavoratoti impiegati nell'esecuzione del servizi
- Le attrezzature utilizzate per il servizio
- I crediti e debiti inerenti (tra i quali il credito nei confronti di Idrolario per circa €12milioni nei confronti di Idrolario)

I 65 Comuni della Provincia di Lecco soci di Idrolario e Lario Reti Holding


Abbadia Lariana Dervio Olginate Airuno Dolzago Osnago Annone di Brianza Dorio Paderno d'Adda Ballabio Ello **Pasturo** Galbiate Barzago Perego Barzanò Perledo Garbagnate Bellano Monastero Pescate Bosisio Parini Garlate Primaluna Brivio Robbiate Imbersago Bulciago Introbio Rogeno Calco Lecco Rovagnate Casatenovo Lierna S. Maria Hoè Cassago Brianza Sirone Lomagna Castello Brianza Sirtori Malgrate Mandello del Lario Suello Cernusco Lombardone Merate Valgreghentino Valmadrera Cesana Brianza Missaglia Civate Molteno Varenna Colle Brianza Montevecchia Verderio Inferiore Monticello Brianza Cortenova Verderio Superiore Viganò Brianza Nibionno Costamasnaga Cremella Oggiono Cremeno Olgiate Molgora



realizzazione del servizio idrico integrato

Idrolario è l'affidataria, sino al 31.12.2013 del Servizio Idrico Integrato da parte della Provincia attraverso l'Azienda Speciale ATO.

Idrolario srl, occupa 21 dipendenti, compreso il Direttore, ma non svolge attività strettamente connessa al Servizio Idrico.



Costi dei servizi in outsourcing

Servizi industriali Servizi outsourcing ciclo passivo € 12.722.049 Servizi amministrativi Servizi outsourcing ciclo attivo € 1.738.275 totale servizi in aoutsourcing € 14.460.324

Idroservice è una società di diritto privato soggetta al solo controllo del suo unico socio. L.R.H. potrebbe cedere o conferire il ramo d'azienda ad altra società anche partecipata da privati o cedere quote di partecipazione in Idroservice anche a privati, senza consultare i propri azionisti, gli enti locali, realizzando di fatto la privatizzazione del Servizio Idrico Integrato lasciando al pubblico, Idrolario, la parte più onerosa e meno remunerativa, il patrimonio.

estratto progetto di «Spin-off» presentato da Lario Reti Holding nel 2011

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Creazione di società di scopo

Allocazione delle attività di gruppo a soggetti giuridici separati e compatibili con il proprio quadro normativo di riferimento. Infatti:


- ➤ Produzione e vendita energia ⇒ attività competitive e liberalizzate
 - ➤ Distribuzione gas ⇒ servizio pubblico locale regolamentato
- ➤ Servizio Idrico Integrato

 settore non liberalizzato e con quadro normativo in evoluzione



La creazione di società di scopo consente aperture alla liberalizzazione e privatizzazione

Eventuali processi di fusione con terze parti o cessioni di partecipazioni sono sostenibili solo attraverso distinti soggetti giuridici








Note


Lario Reti Holding e la partecipazione dei Comuni comaschi. È una questione anomala che crea problemi anche nel riassetto del Servizio Idrico Integrato e che deve essere risolta. È inammissibile che i Comuni comaschi, peraltro, partecipino agli utili della società senza contribuire minimamente alla loro formazione.

È una sottrazione di risorse ai cittadini lecchesi!

 Idrolario è debitrice nei confronti di Idroservice per cifra consistente (ca. 12mln di euro). Praticamente i 65 Comuni sono debitori e creditori di se stessi però ricorrono all'indebitamento bancario con pagamenti di interessi passivi.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO LECCO - ASSETTO ATTUALE





nessuna

QUESTIONE I.V.A.



IDROLARIO

Credito/Debito IVA		€	2.555.550,55
Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 39.711.422,00	10% €	-3.971.142,20
Servizi outsourcing ciclo passivo	€ -12.722.049,00	21% €	2.671.630,29
Servizio outsourcing ciclo attivo	€ -1.738.275,00	21% €	365.037,75
LarioReti Holding	€ -14.460.324,00	-21% €	3.036.668,04
Energia elettrica	€ -9.752.744,00	21% €	2.048.076,24
altri servizi	€ -6.608.175,00	-6,40% €	422.797,89
investimenti immateriali	€ -1.954.867,00	21% €	410.522,07
investimenti materiali	€ -2.898.231,00	21% €	608.628,51
totale IVA a credito		€	6.526.692,75

dati ricavati dai bilanci 2011

Limite massimo annuale di rimborso € 500.000,00 incrementato a € 700.000,00 dal 1.1.2014

La fatturazione da L.R.H. (oggi Idroservice) a Idrolario comporta una addebito di IVA, per la parte del costo del lavoro e dell'EBITDA (utile lordo) di almeno 1,5milioni di €uro senza il quale, considerato la possibilità di rimborso mediante compensazione, il credito potrebbe quasi annullarsi.


Idrolario deve pagare, subito, l'IVA a Idroservice, che il mese successivo versa tale importo per attendere poi cinque anni per averne il rimborso!!

Idrolario dovrebbe finanziarsi per fare investimenti nel settore idrico. Invece è costretto a finanziare il credito IVA.

Non è accettabile e ammissibile. È uno spreco che pagano i cittadini utenti!!

La proposta «Olgiate Molgora»

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO LECCO – ASSETTO OBIETTIVO





È POSSIBILE TRASFERIRE I BENI ALL'AZIENDA SPECIALE ATO?

La proposta prevede il trasferimento degli impianti all'Azienda Speciale ATO (ente strumentale della Provincia di Lecco) istituita in esecuzione dell'art. 2, comma 186bis, Legge 191/2009 che con la soppressione delle A.ATO demandava alle Regioni l'attribuzioni delle funzioni esercitate dalle stesse e tra le quali non erano comprese le proprietà degli impianti. Alle A.ATO erano demandate l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato (art. 148, comma 2, D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152)

È OPPORTUNO? E SE LA PROVINCIA VENISSE SOPPRESSA?



GLI IMPIANTI SONO DI IDROLARIO

La delibera di scissione parziale non proporzionale del 29.12.2008 di Lario Reti Holding ha trasferito a Idrolario srl tutti i beni e impianti e anche il servizio. Idrolario srl è una società a capitale interamente pubblico che, con poche rettifiche ed integrazioni e la trasformazione in Azienda Speciale, è già idonea a ricevere il S.I.I. con affidamento in house.

Non c'è alcuna ragione per trasferire gli impianti ad altre strutture o organismi o enti.

Il trasferimento dei beni e degli impianti ad una Azienda Speciale di un ente diverso dai proprietari delle reti e degli impianti, i Comuni, non comporta oneri fiscali ma è, comunque, soggetta a nuovi costi per consulenze e atti vari.

Non sono stati sufficienti i denari sprecati per le numerose e inutili fusioni e scissioni con benefici economici solo per i consulenti e costi per la collettività?



PERCHÉ LA SOCIETÀ IDRO-SERVICE LARIO?

- Idrolario srl e Idroservice srl sono due società commerciali, di fatto di proprietà degli stessi soci, 65 Comuni lecchesi, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile e la normativa tributaria senza possibilità di deroga.
- Idroservice srl è stata costituita con conferimento di «ramo d'azienda» il 19.12.2012 ed è una società unipersonale, ossia con unico socio (LRH); questo complica l'unione prevista nella proposta poiché la nuova società perderebbe i requisiti necessari per l'affidamento in house.
- Due requisiti essenziali per l'affidamento in house sono la partecipazione solo dei Comuni destinatari del servizio e la possibilità per gli stessi di esercitare il «controllo analogo».

COME TRASFERIRE L'AZIENDA IDROSERVICE IN IDROLARIO?

Nella proposta «Olgiate Molgora» non è spiegato come deve essere realizzato il trasferimento dell'azienda «Idroservice». La procedura da seguire è importante anche per evitare il ripetersi di costi tanto elevati quanto inutili

Fusione: non è possibile perché avremmo una società alla quale

parteciperebbe anche L.R.H. (società di diritto privato)

Conferimento: non è possibile per le stesse ragioni

Scissione: scissione significa divisione di settori di attività (rami d'azienda)

e trasferimento in società nuova o esistente.

L'azienda «Idroservice» deve essere trasferita integralmente.

Idroservice srl è una società di capitali partecipata da un'altra società di capitali.

La nuova società prevista dalla proposta avrebbe un socio di natura privatistica che vanificherebbe anche il controllo analogo

Costi

Le operazioni societarie comportano costi elevati per gli adempimenti e le formalità richieste



LA NOSTRA PROPOSTA UN PERCORSO POSSIBILE

- 1. Trasformazione eterogenea di Idrolario srl da società di capitale in Azienda Speciale Consortile (ex art. 2500 septies c.c.)
- 2. Assegnazione della quota di partecipazione in Idroservice srl detenuta da L.R.H. ai 65 Comuni lecchesi azionisti della stessa
- 3. Trasformazione eterogenea di Idroservice da società di capitale in Azienda Speciale Consortile
- 4. Riunione delle due Aziende Speciali Consortile e realizzazione di un unico soggetto per la gestione del servizio idrico provinciale

Le operazioni indicate sono molto semplici e non richiedono particolari formalità. Per le prime due è necessario l'atto pubblico senza perizie e stime, per la terza sono sufficienti le delibere dei Consigli comunali.

I passaggi di beni da Società, partecipate dai Comuni, ai Comuni stessi non prevedono costi fiscali (art. 118 T.U.EE.LL.)



RISULTATO FINALE

Provincia di Lecco

Azienda Speciale ATO

Funzioni previste dall'art. 186bis della LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191

L'azienda speciale consortile inizialmente costituita dai 65 Comuni lecchesi azionisti di L.R.H. e soci di Idrolario sarà estesa agli altri Comuni della Provincia che potranno aderire e conferire impianti con delibera del Consiglio Comunale

Affidamento in house

Comuni della
Provincia di Lecco


100%

Azienda Speciale Consortile Incorporante

- beni e impianti ex Idrolario
- Gestione servizio ex Idrolario
- Organizzazione ex Idroservice

<u></u> servizio

UTENTI



Caratteristiche dell'Azienda Speciale

- L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
- Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- L'azienda speciale informa la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
- Gli atti fondamentali dell'azienda sono.
 - a) il piano-programma,
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.

Differenze azienda speciale - società

	_	
	società	Azienda speciale
Tipo	Società commerciale	Ente strumentale dell'Ente Locale – Ente Pubblico Economico
Personalità giuridica idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive	SI	SI
Autonomia patrimoniale	SI	NO
autonomia patrimoniale è la separazione del patrimonio rispetto a quello di altri soggetti e, in particolare, dei suoi associati, degli amministratori .	Per effetto della responsabilità limitata delle società di capitale l'Ente non è obbligato a ripianare le perdite	L'art. 194 del TUEL impone l'obbligo all'Ente Locale della copertura del disavanzo delle Aziende Speciali
Autonomia imprenditoriale	SI	SI
		l'azienda è un'impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del codice civile.
funzione	esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.	erogazione di servizi pubblici con criteri d efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio
Imposte dirette	SI	SI
Imposta Valore Aggiunto (IVA)	SI	SI
Controllo analogo	di difficile realizzazione	È nella sua natura e nella normativa relativa. Nell'Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, che ha ruolo di indirizzo e non di gestione, potrebbe essere costituito da Sindaci di Comuni.

	società	Azienda speciale
Responsabilità della gestione	Consiglio Amministrazione	Direttore
Gestione finanziaria societaria possibilità di detenere partecipazioni di altre società, di effettuare fusione e scissioni o di cedere quote di partecipazione	SI	NO
Produzione e distribuzione utili	 OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO Da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi in caso di produzione di utili, divieto di distribuzione fra i soci e obbligo di impiego in investimenti nel servizio 	 OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti da parte degli Enti Locali
Patto stabilità	 SI Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 5 introdotto dall'Art. 25 D.L. n. 1/2012, comma 5 Art. 4 D.L. n. 13/2011, comma 14 (abrogato sent. C. Costit. 199/2012) 	SI • Art. 114 TU Enti Locali, comma 5-bis
	Le sentenze della Corte Costituzionale 142/2010 e 199/2012 escludono l'applicabilità del «patto di stabilità» alle società a capitale interamente pubblico e alle Aziende Speciali poiché contenute in disposizioni legislative che reiterano l'art. 23-bis della L. 112/2008	
Ricorso al credito	SI	SI subordinato all'autorizzazione dell'Ente Locale nel rispetto del «controllo analogo» e dell'assenza di autonomia patrimoniale ²³

Partecipazione dei cittadini

Il tema della partecipazione nella vita pubblica, in generale, e nella gestione dei servizi pubblici locali, in particolare, è sempre più sentita dai cittadini.

Nelle gestione economiche che hanno un influenza diretta sul Welfare-State la partecipazione diventa essenziale producendo, attraverso le tariffe, effetti anche recessivi con la riduzione della capacità di spesa specialmente nei cittadini con basso reddito.

La partecipazione dei cittadini realizza, inoltre, la democrazia partecipativa.

Esclusa

Gli organi di amministrazione e controllo nelle società di diritto privato sono quelli espressamente previsti dalla legge

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Consiglio di Sorveglianza (nelle spa con sistema dualistico)
- Comitato di controllo della gestione (nelle spa con sistema monistico)
- Revisore

Ogni altro organismo diversamente denominato o definito non ha alcuna funzione se non puramente simbolica e non può partecipare al processo di indirizzo, di programmazione e controllo della società.

Possibile

- comma 7 dell'art. 114 del T.U.EE.LL.
 lo statuto dell'Azienda può istituire «forme autonome di verifica della gestione», identificabile anche in «Comitato di cittadini» che avrebbe una funzione specifica e definita.
- comma 461, dell'art. 2 L.
 244/2007 (Finanziaria 2008)
 disposizioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali.

Nelle Società di diritto privato la partecipazione dei cittadini non è possibile Nell'Azienda Speciale la partecipazione dei cittadini è un atto di volontà politica

Perché l'Azienda Speciale?

- L'Azienda speciale, come la società, ha personalità giuridica e autonomia imprenditoriale che le impone, per legge, di organizzare il servizio nel rispetto dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
 Per la società l'obiettivo è il risultato economico che può essere ottenuto anche con altri strumenti, diversi dal servizio, come la «corporate finance» (finanza d'impresa)
- L'Azienda speciale non ha autonomia patrimoniale. Questo impone un vincolo di controllo da parte degli Enti Locale per le attività estranee al servizio che non sono possibili
- L'Ente Locale ha un reale «controllo analogo» nell'Azienda Speciale
- ➡ Il rapporto tra soci nell'Azienda Speciale Consortile non è in funzione del patrimonio posseduto ma secondo parametri definiti in sede di costituzione, ad esempio il numero degli abitanti o degli utenti
- L'Azienda Speciale, ente pubblico economico, ha una funzione socio economica e non solo economica
- L'Azienda Speciale ha un radicamento territoriale essendo strumento di Enti Locali